

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARINO, GIRELLI, TONI RICCIARDI

Norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Presentata il 7 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Il dramma delle morti sul lavoro in Italia continua a ripetersi con una frequenza che non può essere considerata frutto del caso.

Molti di questi tragici episodi hanno un tratto in comune: gli operai erano chiamati a intervenire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, cioè in spazi chiusi, scarsamente ventilati, nei quali la presenza di sostanze pericolose o la carenza di ossigeno possono trasformare un lavoro ordinario in una trappola mortale.

Non si tratta di un fenomeno nuovo. Già nel 2013 una ricognizione nazionale segnalava 16 casi di incidenti sul lavoro con ben 43 vittime in cisterne, fosse settiche, *silos* e cantine vinicole. Negli anni successivi la gravità di questo rischio si è purtroppo confermata, con una scia di incidenti che interessa non solo lavoratori, ma talvolta

anche persone estranee alle attività produttive.

A livello normativo esiste già il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, che disciplina i requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale regolamento, pur avendo introdotto regole importanti in materia di formazione, esperienza e procedure di sicurezza, non si è dimostrato sufficiente a impedire il ripetersi di tragedie. I dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le cronache più recenti confermano che le norme in vigore non penetrano abbastanza nella realtà operativa e non riescono a garantire controlli preventivi efficaci.

Un paragone utile può essere fatto con quanto avviene nei porti: in essi opera il

consulente chimico di porto, figura altamente specializzata, la cui attività è subordinata all'iscrizione in apposito registro, che accerta le condizioni di respirabilità e infiammabilità di ambienti soggetti a rischio, coordina le bonifiche e rilascia il certificato di « *gas-free* » prima che chiunque possa entrare in ambienti confinati a bordo delle navi. Questo sistema garantisce procedure uniformi, verifiche analitiche puntuali e responsabilità chiare. È evidente che un modello simile potrebbe essere adottato anche per tutti gli altri contesti lavorativi, riducendo in maniera significativa i rischi.

La presente proposta di legge si inserisce quindi in questa prospettiva: prevedere che l'accesso a spazi confinati o sospetti di inquinamento sia vietato senza una certificazione preventiva rilasciata da professionisti abilitati – chimici o fisici iscritti all'albo – che abbiano seguito percorsi formativi specifici nelle tecniche di analisi del rischio. In più, si stabilisce per questi professionisti l'obbligo di operare con dispositivi di protezione individuale di terza categoria, come autorespiratori ad aria compressa e indumenti isolanti, così da evitare la personale esposizione al rischio.

Viene rimessa a un decreto ministeriale l'individuazione delle situazioni di minore complessità in cui la certificazione non sia necessaria, evitando così di appesantire inutilmente attività soggette a basso rischio di infortunio. Al tempo stesso, la norma introduce un regime sanzionatorio più severo: per il committente che non rispetta le prescrizioni è prevista la sospensione dell'attività lavorativa per quindici giorni.

Infine, il collegamento con la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta « direttiva Seveso III ») permetterà non solo il riconoscimento europeo dei professionisti operanti nel settore, ma anche la garanzia che si tratti di personale provvisto di competenze elevate e uniformi nell'ambito dell'intera Unione europea.

L'obiettivo della presente proposta di legge è duplice: da un lato, proteggere in maniera più efficace chi lavora in condizioni di elevato rischio; dall'altro, prevenire tragedie che colpiscono non solo il mondo del lavoro, ma anche la collettività. In un Paese che ogni anno piange centinaia di morti sul lavoro, la tutela della vita e della sicurezza deve tornare ad essere prioritaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'accesso di qualsiasi lavoratore dipendente o autonomo, ancorché autorizzato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo regolamento, è vietato se non sia stata previamente effettuata la puntuale verifica analitica dell'assenza di rischio e non siano state messe in opera le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza, che devono essere certificate da un professionista abilitato e iscritto all'Ordine dei chimici e fisici, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) abbia seguito apposito corso di formazione in analisi dei rischi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) svolga o abbia svolto l'attività di analisi dei rischi, con il rilascio di conseguenti certificati, alla data del 15 settembre 2025;

c) sia o sia stato componente di un Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015.

2. Il professionista incaricato di svolgere la verifica di cui al comma 1, per accedere agli ambienti di cui al medesimo comma 1, impiega dispositivi di protezione individuale di categoria non inferiore alla terza atti a garantire la protezione totale dell'operatore mediante isolamento completo dall'atmosfera circostante, con autorespiratore ad aria compressa e indumenti protettivi idonei.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli ambienti ristretti o confinati che, per le loro caratteristiche, sono esentati dall'ap-

plicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Ferme restando le sanzioni penali o amministrative eventualmente previste dalla legge:

a) all'impresa o al lavoratore autonomo responsabile della violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dalla qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati per la durata di dodici mesi;

b) all'impresa committente dei lavori, dei servizi o delle forniture eseguiti in violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività lavorativa per la durata di quindici giorni;

c) al professionista incaricato degli accertamenti di cui al comma 1, il quale ometta di utilizzare i dispositivi prescritti dal comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

5. Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, le modificazioni occorrenti per adeguarlo alle disposizioni della presente legge e per introdurvi le norme di attuazione eventualmente necessarie.

